

PAS
Partito di Azione per lo Sviluppo

80143-Napoli, Centro direzionale G1
tel 081 - 7879166, fax 081 - 7879005

n. 67, 13.6.00, www.marra.it
50.000 copie al pubblico; inviato ai parlamentari italiani ed europei, 1000 giornalisti, magistrati Napoli, Roma, Salerno, cassazione, corte costituzionale, csm, consiglieri reg., prov. e com. Campania e Lazio.

Il P.A.S. non è un partito di destra né di sinistra né di centro perché la destra erra nel privilegiare l'individuo, la sinistra nel sacrificarlo, ed il centro nel porsi a mezza strada fra due errori. Il P.A.S. è fondato sul diritto di svilupparsi liberamente, come vuole la destra, purché lo sviluppo individuale sia funzionale allo sviluppo della società, come non può che piacere alla sinistra. Ciò coincide con il concetto di intelligenza, che infatti è la capacità di svilupparsi passando attraverso lo sviluppo degli altri. *ALM*

Ai PM Airoma e Troncone circa il fatto che l'intima essenza della realtà è la contraddizione, circa la finzione di perfezione quale presupposto del "summum ius summa iniuria", la non configurabilità nei miei confronti dell'accusa di istigazione al falso e di appropriazione indebita, e l'uso errato della pretesa continuità dei reati ai fini della prescrizione.

Essendo sempre riuscito ad evitare che mi si distogliesse dalle mie ricerche, un paio di mesi or sono, dopo 15 anni e tre edizioni di "La storia di Giovanni e Margherita", sono finalmente giunto alla soluzione del problema di fondo dei miei studi.

Premesso che le mie tesi sono sempre di tipo autodimostrativo, ovvero dimostrate dalle stesse espressioni con le quali le svolgo, nel 1985, dopo avere praticamente definito ogni aspetto della fisica, cominciai ad intravedere, proprio attraverso la rilettura di quell'opera, un problema che però continuò a sfuggirmi per anni.

Cominciai cioè a rendermi conto che non trovavo argomenti logici per stabilire se, allo stadio infinitesimale, le entità minime sono fatte di materia percepibile solo attraverso la sua energia, o invece di mera energia che, esprimendosi secondo diverse qualità di movimento e modalità di aggregazione, produce le innumerevoli entità che percepiamo come "materia".

Senonché, ad un certo punto ho cominciato ad avere la sensazione che quell'irrisolvibilità fosse il segno di qualcosa, fin quando, continuando a riflettere, mi sono accorto che essa è la costante di fondo di tutte le cose, e che non era il limite della mia ricerca, ma il punto di arrivo.

Osservando infatti un contenitore da un litro che contenga mezzo litro di un liquido si vedrà che non c'è modo di dimostrare che è mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno, sicché sarà nello stesso tempo sia l'una che l'altra cosa.

Tale contrapposizione / contraddittorietà costituisce l'intima essenza della realtà, com'è provato dal semplice fatto che la forma e la sostanza che le entità assumono istante per istante è appunto il risultato in continua evoluzione dell'eterna mediazione fra le forze che, dentro e fuori di esse, eternamente si scontrano, sicché ogni entità è letteralmente fatta di questa contrapposizione / contraddittorietà.

Fermo restando, da tutt'altra angolazione, che sarebbe errato abbandonarsi all'idea che, non esistendo alcuna verità assoluta, nulla dunque valga la pena, perché, stante la nostra qualità di esseri relativi in quanto umani, ciò che in virtù del rapporto di forza si afferma come vero va vissuto in quanto tale, non essendo rilevante che non sia poi vero in assoluto, o anche semplicemente che non sia vero altrove o in diverse circostanze.

Vi sono però ere, quelle di transizione, in cui nessuna forza riesce ad affermare regole condivise da tutti, per cui ciascuno cerca di affermare come regola generale la propria, perché l'uomo è l'alieno dalla morale, essendo la morale il portato obbligatorio del rapporto di forza sociale.

I più forti riescono così ad imporre più o meno temporaneamente quale morale i loro desideri, le loro pretese, i loro privilegi, e finanche i loro vizi, provocando una sempre più grave illegalità del sistema,

perché, divenendo esso sempre più incongruo, diviene pertanto sempre più difficile basare il rapporto sociale su regole praticabili apertamente, sicché ciascuno, ed anche le istituzioni, è obbligato ad attuare il suo imprescindibile diritto a sopravvivere in virtù di patti, alleanze e consuetudini sempre più illegali, o anche scellerate, quanto più il tempo passa.

E' per questo che da sempre *summum ius* è equivalente di *summa iniuria*.

Essendo noto da millenni che la perfezione non è prerogativa nemmeno degli dei, è infatti noto da allora che il diritto penale non deve consistere nell'approfondimento estremistico e da ogni angolazione dei comportamenti, innanzitutto perché bisognerebbe allora che fosse perfetto il giudice, quindi perché la società non vi ha interesse, ed infine perché nessuno ne uscirebbe indenne.

Il *summum ius* diventa allora *summa iniuria* perché, essendo la presunzione di perfezione delittuosa, specie quando da essa scaturiscano conseguenze formali come quelle prodotte dalla giustizia penale, esso implica che il giudice sia - già a priori ed a prescindere dal merito - tanto peggiore e più ingiurioso quanto più esercita il *summum ius*.

E veniamo ora a me, ma sempre con l'intento di fornire esemplificazioni che possano servire alla cultura.

Orbene - premesso che non vorrei davvero che qualcuno cominciasse a credere che sono io ad essere perfetto, e che anzi considero ingiusta la caccia all'errore di cui sono vittima da tanto tempo - non è configurabile nemmeno la nuova accusa di aver istigato l'ormai incolpevolmente famoso notaio a commettere il falso ideologico nell'autenticare le firme dei clienti che mi conferivano procura speciale ad ingiungere alla Banca d'Italia di pagare, e quindi ad incassare le somme.

Agli accusatori peraltro è sfuggito anche di leggere la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha già affermato nell'altro identico processo laddove, avendo appunto precisato che non poteva esserci alcuna ipotesi associativa nel falso contestato al notaio, si dichiarava incompetente nei miei confronti per la residua accusa di appropriazione indebita, e rimetteva la causa alla Pretura penale.

(Accuse, nessuno si spiaccia per me, di cui non mi lamento poi tanto, perché si tratta pur sempre di reati da colletti bianchi, ed io so che poteva andarmi peggio, come quella volta che, agli inizi degli anni 90, una sera ricevetti una visita di un mio amico, accorso a dirmi, preoccupatissimo per me, di aver saputo che "stavano rivoltando le carceri", per trovare, fra le varie specie di criminali, qualcosa di utile per imbastire una qualche accusa nei miei confronti.)

Questi clienti infatti non hanno disconosciuto la firma né il documento, ma si sono limitati a non fornire dati sufficienti sulla presenza del notaio all'atto dell'apposizione della firma, cosa da cui deriverebbe il falso ideologico del notaio.

Ora, ai fini dell'appropriazione indebita che comunque infondatamente mi si contesta, mi sarebbe occorsa la procura vera, mentre non c'era alcun modo in virtù del quale potessi giovarmi del fatto che, invece, la firma, pur essendo autentica, e pur essendo autentico il documento, non fosse però stata raccolta dinanzi al notaio.

Pertanto, poiché chi istiga altri a delinquere lo deve pur fare per un motivo, nel senso che ovviamente il concorso nel reato deve implicare dei vantaggi per i concorrenti, e quindi ha un costo per l'istigatore, non si vede perché avrei dovuto erogare a vantaggio del notaio un corrispettivo per ottenere da lui un comportamento al quale non avevo interesse, e che anzi avrebbe potuto costituire un danno, perché invalidava la procura che invece mi occorreva fosse valida.

Tale tesi - che è anche quella del Tribunale, benché lì la motivazione sia più succinta, perché al Tribunale la cosa deve essere sembrata così ovvia da non meritare approfondimenti - scagiona anche il notaio.

Se infatti io non avevo motivo per gravarmi di un corrispettivo a suo beneficio, perché mai egli avrebbe dovuto commettere gratuitamente un reato al quale non aveva nessun altro interesse?

E' vero che potrebbe anche darsi il caso del notaio sciatto o superficiale, ma, a parte il fatto che questo notaio non lo è, io non c'entrerei niente, sicché sarebbe buffo che venisse condannato ora lui in una vicenda che se viene portata avanti da tanti anni con tanta eccezionale determinazione non è certo per accertare la sua impeccabilità quando raccoglie le firme.

A parte che dalla lettura delle sia pur confuse dichiarazioni dei clienti è evidente in realtà che il notaio era lì, come la gran maggioranza di loro infatti precisa, e la verità è che si è semplicemente

dato troppo peso al fatto che alcuni di loro o non ricordano, o non capirono, o non hanno capito quello che gli hanno chiesto gli inquirenti o chissà che altro.

Senza contare che basterebbe vedere quando poi, stufo delle troppe furbizie di alcuni, ho iniziato a fare qualche causa per le spese, quali insulse sofisticatezze sono stati capaci di inventarsi taluni pur di non pagare, per rendersi conto che, nonostante la stragrande maggioranza dei clienti si sia comportata con grande correttezza, alcuni hanno invece avuto comportamenti veramente singolari, e che dietro la virulenza di certe posizioni difensive e/o accusatorie c'è gente del mestiere.

Quanto invece ai comunque infondati nuovi reati di appropriazione indebita, faccio anche osservare che, sia pure con il beneficio delle attenuanti generiche, sono prescritti, ed il fatto che uno dei capi di imputazione risalga al 96, rispetto a tutti gli altri che risalgono a prima del 94, non cambia le cose, perché l'eventuale continuazione del reato (sic!), è un beneficio per il reo, e non può essere usata per recuperare al processo reati altrimenti prescritti.

Inoltre il caso del sig. N, quello del 96, che dovrebbe salvare dalla prescrizione tutti gli altri, è davvero emblematico di questo processo, ed evidenzia bene come sono stravolti i fatti e la loro interpretazione.

Egli, il 29.10.97, poco dopo l'attacco del TG3 di cui fui oggetto, inizia la sua denuncia dicendo: "A seguito dei fatti appresi dagli organi di informazione circa la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'avv.to Alfonso Luigi Marra per i reati di truffa ... ho deciso di rivolgermi al vostro ufficio poiché, essendo stato cliente del citato studio legale, ritengo che per i fatti di seguito esposti, sono stato anch'io vittima di una truffa."

Un'accusa di truffa che sarebbe stata poi dichiarata non configurabile, prima dal GIP e poi dalla Corte d'Appello, e che comunque era un'accusa di truffa, non ai clienti, ma allo Stato, mediante induzione in errore del giudice: reato da barzelletta che non risulta essere mai stato contestato a nessun altro.

La conclude, invece, dopo una lunga ed animosa, ma oziosa esposizione, perché né lui in quel momento né, soprattutto, nessun altro né prima né dopo ha mai precisato in cosa specificamente è ravvisabile la "truffa" (l'appropriazione indebita), affermando: "mi accontentai della somma di £ 46.000.000 benché a conoscenza dell'esatto importo riconosciutomi (sempre a suo dire 52.437.563), perché ... dubitavo di riuscire ad ottenere tutta la somma in considerazione delle giustificazioni mosse dall'avvocato, che riteneva legittima la sottrazione per soddisfare le spese sostenute".

Ora, il sig. N è stato assistito da me in una controversia previdenziale di valore superiore a 50.000.000 dinanzi al Pretore. La USL però sollevò regolamento di competenza dinanzi alla Sezione Lavoro della Cassazione che, dopo una complessa controversia, si pronunciò affermando che, pregiudiziale alla questione di competenza, vi era una questione di giurisdizione, per cui ci rinviò alle Sezioni Unite, dove, dopo un sofisticato regolamento di giurisdizione, vincemmo sia sulla giurisdizione che sulla competenza. Riassunta la causa dinanzi al Pretore vincemmo infine anche nel merito.

Fra le carte del fascicolo ho ritrovato una specifica per £ 24.000.000, che è quanto avrei dovuto costringere questo soggetto a pagarmi per quei ben cinque o più complessi gradi di giudizio, perché anche l'esecuzione passò attraverso varie complesse fasi, sicché - fermo restando che contesto formalmente ad ogni buon conto difensivo sia le cifre che le circostanze - mi chiedo tuttavia, anche attenendosi alle sue dichiarazioni, dov'è il reato?

Ciò che qualifica l'appropriazione ex 646 cp, infatti, è l'indebito (dice il 646 cp che bisogna appropriarsi di cosa o denaro altrui), mentre qui le somme, quando e se fossero state pagate, e nella misura in cui lo fossero state, sarebbero state solo una parte delle mie spese, per cui la richiesta di rinvio a giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dall'accertamento su se mi fossero dovute oppure no, sicché, una volta accertato che mi erano dovute, c'è da ritenere che nessuna persona di buon senso avrebbe potuto varare uno studio profondo dei dettagli e delle varie e non sempre facilmente decifrabili pieghe dell'animo dei protagonisti della vicenda per verificare se c'erano state violazioni stilistiche.

Questo perché, si badi, anche a voler assurdamente ammettere il reato di appropriazione indebita del dovuto, andrebbe osservato che qui per il momento nessuno ha chiarito se mi si vuole processare perché avrei preso indebitamente delle somme o perché, essendomi le somme dovute, sarebbe indebito il modo in cui le avrei prese.

Una distinzione di così grande importanza, sia da un punto di vista morale che da un punto di vista penale, che se, chiarito l'equivoco, si scoprisse che mi si vuole contestare come indebita solo la modalità con cui avrei ottenuto le spese, ebbene, a parte che è legittima anche la modalità, ma se si

arrivasse a tanto in una realtà come la nostra, grondante di questioni giudiziarie gravissime inevase, bisognerebbe allora accettare di dover rendere conto dei fatti sostanziali che sarebbe stato più giusto ed utile processare prima di addentrarsi in quelli in cui si assume violato lo stile.

Un'accertamento, si badi, quello sul se le somme mi erano o no dovute, che andava fatto dal PM prima della richiesta di rinvio a giudizio, poiché il PM è lì per questo, e non certo con il processo, perché attiene ad una concezione irrispettosa delle persone, burocratica, orribile, superata e dannosa per l'Italia che i cittadini debbano subire dei processi per l'accertamento di fatti che avrebbe dovuto e potuto facilmente accertare il PM con le indagini.

Un accertamento che qui è esagerato non aver fatto, visto che ho pubblicato addirittura un libro che ha avuto anche un buon successo commerciale spiegando questa circostanza e pubblicando finanche la lista delle cause e degli onorari che avrei dovuto ricevere da questi clienti.

In relazione poi alla signora T, che è un altro caso emblematico perché, a differenza di tutti gli altri, sostiene che avrei incassato la somma di £ 5.846.760 e non le avrei dato nulla, e che addirittura la firma autenticata dal notaio è materialmente falsa, non so perché lo faccia, perché le ragioni possono essere infinite, ma non dice il vero.

La signora T è stata da me difesa in Pretura, ottenendo il riconoscimento dei 5.846.760 sopra indicati. Quindi abbiamo proposto appello, vincendo per ottenere una ulteriore somma per la quale è iniziato un pignoramento presso terzi che viene per il 14.6.2000 prossimo. Nel mentre l'avevo difesa per un'altra causa, sempre previdenziale, di valore superiore a 100 milioni, perdendo in primo grado, e proponendo un appello che è andato in decisione il 26.4.2000.

Per tutta questa attività, ha pagato, come da fattura, al momento dell'incasso dei 5.846.760 di cui per qualche suo motivo dice di non saper nulla, £ 2.114.201 per diritti ed onorari + £ 211.420 per spese (10% forfettizzato) + £ 441.868 per IVA + £ 46.512 per CPA, e si è ricevuta, quale sorta, con assegno circolare, la residua somma di £ 3.000.000.

E questa sarebbe un'appropriazione indebita?

Alfonso Luigi Marra